

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 167

30 giugno 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

75/362/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi** 1

75/363/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico** 14

75/364/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica** 17

75/365/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1975, che istituisce un comitato di alti funzionari della sanità pubblica** 19

75/366/CEE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo** 20

75/367/CEE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico** 21

75/368/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01—classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività** 22

75/369/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenute in particolare misure transitorie per tali attività** 29

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

(75/362/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di medico, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concer-

nenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all'esercizio della medicina nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista;

considerando che, per quanto riguarda la formazione del medico specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente negli Stati membri fra il numero delle specializzazioni mediche, i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, è necessario prevedere talune disposizioni di coordinamento tali da consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli; che tale coordinamento viene realizzato con la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ⁽³⁾;

considerando che, poiché il coordinamento di cui trattasi non ha il risultato di armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti, è tuttavia opportuno procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, non comuni

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 17.

⁽³⁾ Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

a tutti gli Stati membri, senza che sia esclusa la possibilità di un'ulteriore armonizzazione di questo settore; che si è stati al riguardo del parere di limitare il riconoscimento di questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista soltanto agli Stati membri che riconoscono le specializzazioni in questione;

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l'esercizio dell'attività di medico o lo sottopongono a talune condizioni;

considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del medico, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾, non contiene disposizioni specifiche per le

professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività del medico.

CAPITOLO II

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE ed enunciati all'articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività non salariate del medico ed al loro esercizio.

Articolo 3

I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono:

a) *in Germania:*

1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e «Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificato attestante il compi-

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

mento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) *in Belgio:*

«Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde» (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) *in Danimarca:*

«Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen» (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al «dokumentation for gennemført praktisk uddannelse» (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) *in Francia:*

1. «Diplôme d'État de docteur en médecine» (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;
2. «Diplôme d'université de docteur en médecine» (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) *in Irlanda:*

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

f) *in Italia:*

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) *nel Lussemburgo:*

1. «Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements» (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autentificato dal ministro della pubblica istruzione e «Certificat de stage» (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;
2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omologazione del ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e l'omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) *nei Paesi Bassi:*

«Universitair getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico);

i) *nel Regno Unito:*

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico).

CAPITOLO III

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO SPECIALISTA COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI

Articolo 4

Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini

degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati nell'articolo 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.

Articolo 5

1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 2, corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni in vigore nei vari Stati membri, di cui al paragrafo 3.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui al paragrafo 1 sono:

in Germania:

«Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung» (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

in Belgio:

«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

in Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

in Francia:

— «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

— «Attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

— «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

in Irlanda:

«Certificate of specialist doctor» (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

in Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

nel Lussemburgo:

«Certificat de médecin spécialiste», (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

nei Paesi Bassi:

«Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dal collegio degli specialisti);

nel Regno Unito:

«Certificate of completion of specialist training» (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

3. Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *anestesia e rianimazione:*

Germania:	Anästhesie
Belgio:	anesthésiologie/anesthésie
Danimarca:	anæstesiologi
Francia:	anesthésie-réanimation
Irlanda:	anaesthetics
Italia:	anestesia e rianimazione
Lussemburgo:	anesthésie-réanimation
Paesi Bassi:	anesthésie
Regno Unito:	anaesthetics

— *chirurgia generale:*

Germania:	Chirurgie
Belgio:	chirurgie/heelkunde
Danimarca:	kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia:	chirurgie générale
Irlanda:	general surgery
Italia:	chirurgia generale
Lussemburgo:	chirurgie générale
Paesi Bassi:	heelkunde
Regno Unito:	general surgery

— *neurochirurgia:*

Germania:	Neurochirurgie
Belgio:	neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca:	neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Francia:	neurochirurgie
Irlanda:	neurological surgery
Italia:	neurochirurgia
Lussemburgo:	neurochirurgie
Paesi Bassi:	neurochirurgie
Regno Unito:	neurological surgery

— *ostetricia e ginecologia:*

Germania:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio:	gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde
Danimarca:	gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødsels-hjælp
Francia:	obstétrique et gynécologie médicale
Irlanda:	obstetrics and gynaecology
Italia:	ostetricia e ginecologia
Lussemburgo:	gynécologie-obstétrique
Paesi Bassi:	verloskunde en gynaecologie
Regno Unito:	obstetrics and gynaecology

— *medicina interna:*

Germania:	Innere Medizin
Belgio:	médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca:	intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia:	médecine interne
Irlanda:	general (internal) medicine
Italia:	medicina interna
Lussemburgo:	maladies internes
Paesi Bassi:	inwendige geneeskunde
Regno Unito:	general medicine

— *oculistica:*

Germania:	Augenheilkunde
Belgio:	ophtalmologie/ophtalmologie
Danimarca:	oftalmologi eller øjen-sygdomme
Francia:	ophtalmologie
Irlanda:	ophthalmology
Italia:	oculistica
Lussemburgo:	ophtalmologie
Paesi Bassi:	oogheekunde
Regno Unito:	ophthalmology

— *otorinolaringoiatria:*

Germania:	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Belgio:	oto-rhino-laryngologie/oto-rino-laryngologie
Danimarca:	oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
Francia:	oto-rhino-laryngologie
Irlanda:	otolaryngology
Italia:	otorinolaringoiatria
Lussemburgo:	oto-rhino-laryngologie
Paesi Bassi:	keel-, neus- en oorheelkunde
Regno Unito:	otolaryngology

— *pediatria:*

Germania:	Kinderheilkunde
Belgio:	pédiatrie / pediatrie
Danimarca:	pædiatri eller børnesygdomme
Francia:	pédiatrie
Irlanda:	paediatrics
Italia:	pediatria
Lussemburgo:	pédiatrie
Paesi Bassi:	kindergeneeskunde
Regno Unito:	paediatrics

— *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

Germania:	Lungen- und Bronchialheilkunde
Belgio:	pneumologie / pneumologie
Danimarca:	medicinske lungesygdomme
Francia:	pneumo-phtisiologie
Irlanda:	respiratory medicine
Italia:	tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Lussemburgo:	pneumo-phtisiologie
Paesi Bassi:	ziekten der luchtwegen
Regno Unito:	respiratory medicine

— *urologia:*

Germania:	Urologie
Belgio:	urologie / urologie
Danimarca:	urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Francia:	urologie
Irlanda:	urology
Italia:	urologia
Lussemburgo:	urologie
Paesi Bassi:	urologie
Regno Unito:	urology

— *ortopedia e traumatologia:*

Germania:	Orthopädie
Belgio:	orthopédie / orthopedie
Danimarca:	ortopædisk kirurgi
Francia:	orthopédie
Irlanda:	orthopaedic surgery
Italia:	ortopedia e traumatologia
Lussemburgo:	orthopédie
Paesi Bassi:	orthopedie
Regno Unito:	orthopaedic surgery

— *microbiologia — batteriologia:*

Danimarca:	klinisk mikrobiologi
Irlanda:	microbiology
Italia:	microbiologia
Lussemburgo:	microbiologie
Paesi Bassi:	bacteriologie
Regno Unito:	medical microbiology

— *anatomia patologica:*

Germania:	Pathologische Anatomie
Danimarca:	patologisk anatomi og histologi eller vævsundersøgelse
Francia:	anatomie pathologique
Irlanda:	morbid anatomy and histopathology
Italia:	anatomia patologica
Lussemburgo:	anatomie pathologique
Paesi Bassi:	pathologische anatomie
Regno Unito:	morbid anatomy and histopathology

— *biochimica:*

Danimarca:	klinisk kemi
Irlanda:	chemical pathology
Lussemburgo:	biochimie
Paesi Bassi:	klinische chemie
Regno Unito:	chemical pathology

— *immunologia:*

Irlanda:	clinical immunology
Regno Unito:	immunology

— *biologia clinica:*

Belgio:	biologie clinique / klinische biologie
Francia:	biologie médicale
Italia:	patologia diagnostica di laboratorio

— *ematologia biologica:*

Danimarca:	klinisk blodtypeserologi
Lussemburgo:	hématologie biologique

— *chirurgia plastica:*

Belgio:	chirurgie plastique / plastische heelkunde
Danimarca:	plastikkirurgi
Francia:	chirurgie plastique et reconstructive
Irlanda:	plastic surgery
Italia:	chirurgia plastica
Lussemburgo:	chirurgie plastique
Paesi Bassi:	plastische chirurgie
Regno Unito:	plastic surgery

CAPITOLO IV

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI
MEDICO SPECIALISTA PROPRI DI DUE O PIÙ
STATI MEMBRI*Articolo 6*

Ogni Stato membro, nel quale vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia, riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 5 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati all'articolo 7, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.

Articolo 7

1. I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 6 sono quelli che, rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, corrispondono per la specializzazione in questione, alle denominazioni che figurano — per quanto concerne gli Stati membri in cui essa esiste — nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *chirurgia toracica:*

Belgio:	chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax
Danimarca:	thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia:	chirurgie thoracique
Irlanda:	thoracic surgery
Italia:	chirurgia toracica
Lussemburgo:	chirurgie thoracique
Paesi Bassi:	cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito:	thoracic surgery

— *chirurgia pediatrica:*

Irlanda:	paediatric surgery
Italia:	chirurgia pediatrica
Lussemburgo:	chirurgie infantile
Regno Unito:	paediatric surgery

— *chirurgia vascolare:*

Belgio:	chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde
Italia:	cardio-angio chirurgia
Lussemburgo:	chirurgie cardio-vasculaire

— *cardiologia:*

Belgio:	cardiologie / cardiologie
Danimarca:	cardiologi eller hjerte- og kredsløbssygdomme
Francia:	cardiologie et médecine des affections vasculaires
Irlanda:	cardiology
Italia:	cardiologia
Lussemburgo:	cardiologie et angiologie
Paesi Bassi:	cardiologie
Regno Unito:	cardio-vascular diseases

— *gastroenterologia:*

Belgio:	gastro-entérologie / gastro-enterologie
Danimarca:	medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme
Francia:	maladies de l'appareil digestif
Irlanda:	gastroenterology
Italia:	malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo:	gastro-entérologie et maladies de la nutrition
Paesi Bassi:	maag- en darmziekten
Regno Unito:	gastroenterology

— *reumatologia:*

Belgio:	rhumatologie / reumatologie
Francia:	rhumatologie
Irlanda:	rheumatology
Italia:	reumatologia
Lussemburgo:	rhumatologie
Paesi Bassi:	reumatologie
Regno Unito:	rheumatology

— *ematologia generale:*

Irlanda:	haematology
Italia:	ematologia
Lussemburgo:	hématologie
Regno Unito:	haematology

— *endocrinologia:*

Irlanda:	endocrinology and diabetes mellitus
Italia:	endocrinologia
Lussemburgo:	endocrinologie
Regno Unito:	endocrinology and diabetes mellitus

— *fisioterapia:*

Belgio:	physiothérapie / fysiotherapie
Danimarca:	fysiurgi og rehabilitering
Francia:	rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italia:	fisioterapia
Paesi Bassi:	revalidatie

— *stomatologia:*

Francia:	stomatologie
Italia:	odontostomatologia
Lussemburgo:	stomatologie

— *neurologia:*

Germania:	Neurologie
Danimarca:	neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia:	neurologie
Irlanda:	neurology
Italia:	neurologia
Lussemburgo:	neurologie
Paesi Bassi:	neurologie
Regno Unito:	neurology

— *psichiatria:*

Germania:	Psychiatrie
Danimarca:	psykiatri
Francia:	psychiatrie
Irlanda:	psychiatry
Italia:	psichiatria
Lussemburgo:	psychiatrie
Paesi Bassi:	psychiatrie
Regno Unito:	psychiatry

— *neuropsichiatria:*

Germania:	Neurologie und Psychiatrie
Belgio:	neuropsychiatrie/ neuropsychiatrie
Francia:	neuropsychiatrie
Italia:	neuropsichiatria
Lussemburgo:	neuropsychiatrie
Paesi Bassi:	zenuw- en zielsziekten

— *dermatologia e venerologia:*

Germania:	Dermatologie und Venerologie
Belgio:	dermato-vénérologie / dermato-venereologie
Danimarca:	dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Francia:	dermato-vénérologie
Italia:	dermatologia e venerologia
Lussemburgo:	dermato-vénérologie
Paesi Bassi:	huid- en geslachtsziekten

— *dermatologia:*

Irlanda:	dermatology
Regno Unito:	dermatology

— *venerologia:*

Irlanda:	venereology
Regno Unito:	venereology

— *radiologia:*

Germania:	Radiologie
Francia:	radiologie
Italia:	radiologia
Lussemburgo:	électroradiologie
Paesi Bassi:	radiologie

— *radio diagnostica:*

Belgio:	radiodiagnostic / radiodiagnose
Danimarca:	diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse
Francia:	radio-diagnostic
Irlanda:	diagnostic radiology
Paesi Bassi:	radiodiagnostiek
Regno Unito:	diagnostic radiology

— *radioterapia:*

Belgio:	radio-radiumthérapie / radio-radiumtherapie
Danimarca:	terapeutisk radiologi eller strålebehandling
Francia:	radiothérapie
Irlanda:	radiotherapy
Paesi Bassi:	radiotherapie
Regno Unito:	radiotherapy

— *medicina tropicale:*

Belgio:	médecine tropicale / tropische geneeskunde
Danimarca:	tropemedicin
Irlanda:	tropical medicine
Italia:	medicina tropicale
Regno Unito:	tropical medicine

— *psichiatria infantile:*

Germania:	Kinder- und Jugendpsychiatrie
Danimarca:	børnepsykiatri
Francia:	pédo-psychiatrie
Italia:	neuropsichiatria infantile

— *geriatria:*

Irlanda:	geriatrics
Regno Unito:	geriatrics

— *malattie renali:*

Danimarca:	nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda:	nephrology
Italia:	nefrologia
Regno Unito:	renal diseases

— *malattie infettive:*

Irlanda:	communicable diseases
Italia:	malattie infettive
Regno Unito:	communicable diseases

— *community medicine*:

Irlanda: community medicine
Regno Unito: community medicine

— *farmacologia*:

Germania: Pharmakologie
Irlanda: clinical pharmacology and
therapeutics
Regno Unito: clinical pharmacology and
therapeutics

— «*occupational medicine*»:

Irlanda: occupational medicine
Regno Unito: occupational medicine

— *allergologia*:

Italia: allergologia ed immunologia
clinica
Paesi Bassi: allergologie

— *chirurgia dell'apparato digerente*:

Belgio: chirurgie abdominale / hee-
kunde op het abdomen
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller
kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia: chirurgia dell'apparato
digerente

Articolo 8

1. Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che desiderino ottenere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico specialista, che non figurano negli articoli 4 e 6 o che, pur menzionati nell'articolo 6, non sono rilasciati in uno Stato membro di origine o di provenienza, che soddisfino le condizioni di formazione che esso Stato membro prescrive a tal fine nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante tiene conto, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti dai cittadini di cui al paragrafo 1 e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione.

3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospitante, dopo aver accertato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati ed altri titoli presentati, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.

CAPITOLO V

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 9

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista non rispondano alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 75/363/CEE. Lo Stato membro in questione può tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dalla direttiva 75/363/CEE, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.

Tuttavia, se nello Stato membro ospitante è richiesta, prima dell'applicazione della presente direttiva, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista negli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE, la differenza di cui al primo comma può essere determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato ospitante.

3. Ciascuno Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista non rispondono alle denominazioni di cui agli articoli 5 e 7, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, accompagnati da un certificato di equivalenza rilasciato dalle autorità o enti competenti.

4. Gli Stati membri che, prima della notifica della presente direttiva, hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia, ed hanno adottato, prima della notifica della presente direttiva, provvedimenti relativi a diritti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, di dermatologia e venerologia o di radiologia rispondano alle condizioni previste a tal fine, o agli articoli 2 e 5 della direttiva 75/363/CEE o al paragrafo 2 del presente articolo.

CAPITOLO VI

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo — ed eventualmente della relativa abbreviazione — dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.

2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDICO

A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

Articolo 11

1. Lo Stato membro ospitante, che, per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiara le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richiesta per l'accesso all'attività di cui trattasi.

2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

3. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.

Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda i certificati o i documenti che essa ha rilasciato.

Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 12

1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le in-

formazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza, che esamina la veridicità dei fatti.

Tali fatti sono valutati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che comunica allo Stato membro ospitante quali conseguenze essa ne trae per quanto riguarda le informazioni da essa trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 13

Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

Articolo 14

All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 15

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 11, 12 e 13, deve

essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

Articolo 16

1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 2,
- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,

— un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

Articolo 17

Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

Il beneficiario tuttavia informa in precedenza, e in caso di urgenza successivamente, detto ente della sua prestazione di servizi.

C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articolo 18

Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 9, paragrafo 1, usano il titolo professionale corrispondente nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione.

Il primo comma è applicabile anche per l'uso del titolo di medico specialista da parte di coloro che soddisfano le condizioni di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6 e all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 19

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati la deontologia dello Stato membro ospitante.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 25, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nel paese ospitante.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi.

Articolo 22

In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato

membro e menzionati ai capitoli da II a V, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 75/363/CEE.

Articolo 23

Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 25, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 24

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE ⁽¹⁾.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ Vedasi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico

(75/363/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57 e gli articoli 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico, come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽³⁾, l'analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'esigenza dell'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento;

considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti; che pertanto, per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità, appare necessario estendere al medico salariato l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
- c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;
- d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 4. 8. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 19.

⁽³⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

4. Per gli interessati che abbiano iniziato gli studi anteriormente al 1° gennaio 1972, il ciclo di formazione di cui al paragrafo 2 può comportare una formazione pratica di livello universitario, della durata di sei mesi, impartita a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

- a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 1;
- b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;
- c) essa si svolge a tempo pieno, sotto controllo delle autorità o degli enti competenti;
- d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;
- e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 1.

3. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 7, le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi, certificati o altri titoli di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e in attesa delle decisioni che il Consiglio deve prendere in conformità del paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto alle condizioni ammesse dalle autorità nazionali competenti, quando, per giustificati motivi, non sia realizzabile una formazione a tempo pieno.

2. La durata complessiva della formazione specializzata non deve risultare abbreviata dalle misure di cui al paragrafo 1. Il livello della formazione non deve essere compromesso né per il fatto che si tratti di una formazione a tempo ridotto, né dall'esercizio di un'attività professionale lucrativa svolta a titolo privato.

3. Al più tardi quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, il Consiglio, sulla base di un riesame della situazione e su proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che la possibilità di una formazione a tempo ridotto dovrebbe continuare a sussistere in determinate circostanze da esaminarsi, specializzazione per specializzazione, decide se le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 debbano essere mantenute o modificate.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate, non siano inferiori alle seguenti:

1° gruppo:

- | | | |
|----------------------|---|--------|
| — chirurgia generale | } | 5 anni |
| — neurochirurgia | | |
| — medicina interna | | |
| — urologia | | |
| — ortopedia | | |

2° gruppo:

- | | | |
|--|---|--------|
| — ginecologia-ostetricia | } | 4 anni |
| — pediatria | | |
| — fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio | | |
| | | |

3° gruppo:

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| — anestesia e rianimazione | } | 3 anni |
| — oftalmologia | | |
| — otorinolaringoiatria | | |

Articolo 5

Gli Stati membri che hanno disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate qui appresso indicate non siano inferiori alle seguenti:

1° gruppo:

- | | | |
|--|---|--------|
| — chirurgia plastica | } | 5 anni |
| — chirurgia toracica | | |
| — cardio-angio/chirurgia | | |
| — neuropsichiatria | | |
| — chirurgia pediatrica | | |
| — chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio | | |

2° gruppo:

- cardiologia
- malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
- neurologia
- reumatologia
- psichiatria
- biologia clinica
- radiologia
- radiodiagnostica
- radioterapia
- medicina tropicale
- farmacologia
- psichiatria infantile
- microbiologia-batteriologia
- anatomia patologica
- «occupational medicine»
- chimica biologica
- immunologia
- dermatologia
- venerologia
- geriatria e gerontologia
- nefrologia
- malattie infettive
- «community medicine»
- ematologia biologica

4 anni

3° gruppo:

- ematologia generale
- endocrinologia
- fisioterapia
- odontostomatologia
- dermatologia e venerologia
- allergologia

3 anni

Articolo 6

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati, una delle attività di cui all'articolo 1 della direttiva 75/362/CEE.

Articolo 7

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono un metodo di formazione specializzata a tempo ridotto al momento della notifica della presente direttiva, possono mantenere l'applicazione di tali disposizioni a coloro che abbiano iniziato il ciclo di formazione di medico specialista al più tardi quattro anni dopo la notifica della direttiva stessa. Questo periodo potrà essere prolungato qualora il Consiglio non abbia preso decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 8

A titolo transitorio e in deroga all'articolo 2, paragrafo 2:

- a) per quanto riguarda il Lussemburgo e limitatamente ai diplomi lussemburghesi considerati dalla legge del 1939 relativa al riconoscimento dei titoli accademici ed universitari, il conferimento del diploma di medico specialista è subordinato unicamente al possesso della laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia rilasciata dalla commissione esaminatrice di Stato lussemburghese;
- b) per quanto riguarda la Danimarca e limitatamente ai diplomi legali di dottore in medicina rilasciati dalla facoltà di medicina di un'università danese, conformemente al decreto del ministro dell'interno del 14 maggio 1970, il conferimento del certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista è subordinato unicamente al possesso di detti diplomi.

I diplomi di cui alle lettere a) e b) possono essere rilasciati ai candidati la cui formazione abbia avuto inizio entro il termine fissato all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Qualora nell'applicazione della presente direttiva uno Stato membro incontrasse notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica, istituito con la decisione 75/365/CEE⁽²⁾.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. RYAN

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ Vedasi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione medica

(75/364/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974 riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico e del coordinamento delle condizioni di accesso alle attività di medico, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato;

considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione medica, qui di seguito chiamato il «comitato».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione medica di livello comparabilmente elevato tanto nel caso del medico quanto nel caso dello specialista.

2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei seguenti mezzi:

— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli Stati membri;

— consultazioni e discussioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il li-

vello che deve raggiungere la formazione medica e — eventualmente — la struttura e il contenuto di questa formazione;

— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del medico ai progressi compiuti dalla scienza medica e dai metodi pedagogici.

3. Il Comitato comunica alla Commissione e agli Stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione medica nelle direttive 75/362/CEE ⁽¹⁾ e 75/363/CEE ⁽²⁾.

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultimo può sottoporgli in relazione alla formazione medica.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia:

— un esperto della professione medica,

— un esperto delle facoltà di medicina delle università,

— un esperto delle autorità competenti dello Stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta del corpo medico e delle università. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del

⁽¹⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

che istituisce un comitato di alti funzionari della sanità pubblica

(75/365/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore dell'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e nel settore del coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di medico può sollevare problemi che è opportuno esaminare di concerto;

considerando che è opportuno istituire a tal fine un comitato presieduto dalla Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi ultimi,

DECIDE:

Articolo 1

Viene istituito presso la Commissione un comitato di alti funzionari della sanità pubblica, qui di seguito denominato «comitato».

Articolo 2

Il comitato ha il compito:

- di rilevare e di analizzare le difficoltà che potrebbe incontrare l'applicazione delle direttive 75/362/CEE ⁽¹⁾ e 75/363/CEE ⁽²⁾;

- di raccogliere qualsiasi informazione utile sulle condizioni in cui vengono prestate le cure mediche generiche e specialistiche negli Stati membri;
- di formulare pareri che consentano di orientare i lavori della Commissione nella prospettiva di eventuali emendamenti delle direttive precitate.

Articolo 3

1. Il comitato si compone di alti funzionari degli Stati membri che hanno responsabilità dirette nel settore della sanità pubblica.
2. I membri del comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di un supplente per paese.
3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 4

Il comitato fissa il proprio regolamento interno.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. RYAN

⁽¹⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 1975****riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico
rilasciato in un paese terzo****(75/366/CEE)**

IL CONSIGLIO,

approvando la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾;

costatando che questa direttiva disciplina solamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in uno Stato membro;

preoccupandosi tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini lussemburghesi che hanno proseguito i loro studi in un paese terzo, non esistendo nel Granducato del Lussemburgo stesso un ciclo completo di insegnamento universitario;

raccomanda ai governi degli altri Stati membri di facilitare ai cittadini del Granducato del Lussemburgo in possesso di un diploma che conferisca loro un titolo di insegnamento superiore di medicina rilasciato in uno Stato terzo, che abbia ottenuto l'omologazione del ministro della pubblica istruzione, conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi stranieri di insegnamento superiore, l'accesso alle attività di medico ed il loro esercizio nell'interno della Comunità, riconoscendo sui loro territori detti diplomi, a condizione che tali diplomi siano accompagnati da certificati di tirocinio vistati dal ministro della pubblica sanità del Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 1975****relativa alla formazione clinica del medico****(75/367/CEE)**

Il Consiglio costata che la maggior parte degli Stati membri subordina l'accesso senza riserve all'esercizio delle attività del medico all'acquisizione di una formazione clinica successiva agli studi universitari di medicina propriamente detti.

Poiché si può giudicare auspicabile che tale esperienza di medicina clinica possa essere acquisita in Stati membri diversi da quello nel quale il candidato ha compiuto i propri studi universitari, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di consentire ai cittadini di altri Stati membri l'accesso a detta formazione clinica.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

(75/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'isciversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che, al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri;

considerando che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, appare tuttavia opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate, segnatamente mediante l'adozione di misure transitorie come quelle previste dai programmi generali ⁽³⁾, al fine di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

considerando che, per ovviare ad eventuali difficoltà, le misure transitorie debbono consistere nell'ammettere come condizione sufficiente per l'accesso alle attività in questione negli Stati membri ospitanti, nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, allo scopo di garantire che il beneficiario possieda conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali;

considerando che la presente direttiva contempla due categorie di attività, cioè:

- attività che possono essere espletate soltanto dopo una formazione professionale piuttosto approfondita e che sono quindi soggette a rigorosa regolamentazione nei vari Stati membri della Comunità,
- attività il cui esercizio non richiede una formazione professionale tanto approfondita,

e che è conseguentemente opportuno prevedere due tipi di misure transitorie, adeguate a queste due categorie di attività;

considerando che le attività delle agenzie brevetti e quelle delle società di distribuzione dei canoni sono esercitate nell'ambito dello sfruttamento delle invenzioni e si distinguono dalle attività normalmente esercitate dalle banche e dagli altri istituti finanziari; che, di conseguenza, pur appartenendo al gruppo 620 della nomenclatura CITI, esse sono state escluse dal campo d'applicazione della direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari ⁽⁴⁾;

considerando che la presente direttiva non include le attività degli ingegneri consulenti (gruppo 833 CITI) né quelle di consulenza per la proprietà industriale (gruppo 831 CITI);

⁽¹⁾ GU n. C 45 del 10. 5. 1971, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 93 del 21. 9. 1971, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62 e pag. 36/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 16. 7. 1973, pag. 1.

considerando che le attività della classe 73 CITI (comunicazioni) dipendono in generale dal settore dei servizi pubblici delle poste e telecomunicazioni e che la maggior parte di tali attività non rientra pertanto nel campo d'applicazione della presente direttiva; che, nondimeno, un limitato numero di dette attività può essere esercitato a titolo privato e che, conseguentemente, bisogna includerle nella presente direttiva;

considerando che le prestazioni dei servizi nel campo dei trasporti di persone o di merci sono disciplinate dalle disposizioni del trattato riguardanti i trasporti; che la presente direttiva non riguarda di conseguenza le attività di trasporto in essa menzionate se esse vengono esercitate sotto forma di prestazione di servizi;

considerando che, in attesa di una regolamentazione comunitaria, le disposizioni esistenti in materia di delimitazione tra navigazione interna, costiera e marittima rimangono in vigore;

considerando che per quanto riguarda le attività che rientrano nel gruppo 859 CITI la presente direttiva concerne, nella categoria delle attività del massaggiatore, unicamente il massaggio facciale estetico, dato che l'attività del massaggiatore chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo) deve formare oggetto di un'altra direttiva;

considerando che le attività di lotteria e le attività analoghe di cui al gruppo 859 CITI rientrano spesso nell'ambito dei servizi pubblici, o in modo diretto o tramite organismi pubblici, ovvero sono vietate, e che un certo numero di tali attività non rientra quindi nel campo d'applicazione della presente direttiva; che, nondimeno, dette attività possono essere esercitate a titolo privato in taluni Stati membri e che, conseguentemente, bisogna includerle nella presente direttiva;

considerando che talune attività del gruppo 859 CITI che richiedono l'impiego di prodotti tossici, ad esempio la derattizzazione, rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari ⁽¹⁾;

considerando che le attività di guida turistica sono esercitate in taluni Stati membri all'interno dei confini territoriali definiti e che sono soggette a regolamentazioni nazionali molto dettagliate e che è conseguentemente opportuno escludere tali attività dalla presente direttiva, ad eccezione, tuttavia, dell'attività di guida accompagnatrice e di quella di interprete turistico;

considerando che le misure transitorie previste nella presente direttiva non avranno più ragion d'essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio di quest'ultime, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli, saranno stati realizzati;

considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽²⁾;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento;

considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario intende stabilirsi nello Stato membro ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo 2.

2. La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, intendono esercitare, in qualità di salariati, le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

2. Le attività del gruppo 859 CITI che comportano l'impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE ⁽¹⁾.

3. La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attività di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato.

4. La presente direttiva non si applica alle attività esercitate in forma ambulante.

5. La presente direttiva non si applica alle attività di guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta eccezione per le attività di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell'allegato.

Articolo 3

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

2. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso a talune attività che rientrano nei gruppi 843 e 859 CITI, e in particolare alle attività di gioco, esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può essere fornita dal documento considerato al paragrafo 1, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze risultano soddisfatte. Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, comprovanti l'onorabilità o la mancanza di fallimento, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un

notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, per quanto riguarda l'accesso alle attività di gioco di cui ai gruppi 843 e 859 CITI, lo Stato membro ha la facoltà di valutare sovranamente tutti i fatti ad esso relativi, purché tali criteri di valutazione non siano diversi secondo che si tratti di un cittadino di tale Stato membro o di un cittadino di un altro Stato membro.

5. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

6. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

7. Quando nello Stato membro ospitante debba essere approvata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche dello Stato membro d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 4

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l'attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

Articolo 5

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività menzionate in allegato e qui di seguito indicate:

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 1 e pag. 5.

<i>Classe</i>	<i>Gruppo</i>
ex 04 Pesca	043
ex 38 Costruzione di materiale da trasporto	{ 381 382 386
ex 71 Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti	{ ex 711 ex 712 ex 713 ex 714 ex 716
73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni	
ex 85 Servizi personali	{ 854 ex 856 ex 859 (solo manutenzione e pulitura d'immobili o di locali)

o l'esercizio delle stesse, sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze ed attitudini l'esercizio effettivo dell'attività considerata in un altro Stato membro:

- a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora il beneficiario compri di aver esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;
- d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di

dieci anni alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 9. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini nazionali, questo può essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 6

Per l'applicazione dell'articolo 5:

1. gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività indicate all'articolo 2, paragrafo 1, o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri con l'aiuto della Commissione delle caratteristiche essenziali della professione;
2. l'autorità competente all'uopo designata dallo Stato membro di origine o di provenienza attesta le attività professionali che effettivamente sono state esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato è redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l'attività in modo permanente o temporaneo;
3. lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività in questione su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale, comunicata a norma del precedente punto 1, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato.

Articolo 7

1. Qualora in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non menzionate all'articolo 5, o l'esercizio di una delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini l'effettivo esercizio in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

- c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario compri di aver esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
- d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esiga dai propri cittadini, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo (o in un ramo connesso) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e c), tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data di presentazione della domanda prevista all'articolo 9. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

3. Per l'accesso alle attività di gioco d'azzardo dei gruppi 843 e 859 CITI, ad eccezione delle attività di gioco d'azzardo che implicano l'uso di macchine mangiasoldi, lo Stato membro ospitante ha la facoltà, in deroga al paragrafo 1, di valutare sovranamente l'attitudine professionale dei richiedenti, purché il criterio di valutazione adottato non sia diverso a seconda che si tratti di cittadini di tale Stato o di cittadini di un altro Stato membro.

Articolo 8

È considerato come esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 5 e 7 chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

- a) le mansioni di capo d'azienda o di direttore di succursale;
- b) le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati;
- c) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Articolo 9

La prova che le condizioni di cui agli articoli 5 e 7, paragrafo 1, sono soddisfatte risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che l'interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nel paese ospitante la o le attività in questione.

Articolo 10

Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio degli attestati di cui all'articolo 6 e 9 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 11

Le misure transitorie previste nella presente direttiva continuano ad essere applicabili fino all'entrata in vigore delle prescrizioni relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali concernenti l'accesso alle attività in questione e l'esercizio di queste ultime.

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ALLEGATO

Attività considerate all'articolo 2, paragrafo 1

<i>Classe (*)</i>	<i>Gruppo (*)</i>	
ex 04		Pesca
	043	Pesca nelle acque interne
ex 38		Costruzione di materiale da trasporto
	381	Costruzione navale e riparazione di navi
	382	Costruzione di materiale ferroviario
	386	Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)
ex 62		Banche ed altri istituti finanziari
	ex 620	Agenzie di brevetti e imprese di distribuzione dei canoni
ex 71		Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:
	ex 711	Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze
	ex 712	Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori
	ex 713	Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)
	ex 714	Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)
	ex 716	Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizi e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)
ex 71		Trasporti
	ex 713	Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
	ex 719	Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
	73	Comunicazioni: poste e telecomunicazioni
ex 82		Servizi forniti alla collettività
	827	Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
ex 84		Servizi ricreativi
	ex 843	Servizi ricreativi n. c. a.
		— Attività sportive (terreni sportivi, organizzazioni di riunioni sportive, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo
		— Attività di gioco (scuderie di cavalli, terreni di gioco, campi di corse, ecc.)
		— Altre attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.)

(*) Classificazione internazionale tipo, per industria, di tutti i rami d'attività economica (Ufficio Statistiche delle Nazioni Unite, Studi statistici, serie M n. 4 riv. 1, New York 1958).

<i>Classe</i>	<i>Gruppo</i>	
ex 85		Servizi personali
	ex 851	Servizi domestici
	854	Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria
	ex 855	Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
	ex 856	Studi fotografici: Ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter
	ex 859	Servizi personali n. c. a., escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none">— manutenzione e pulitura di immobili o di locali— disinfezione e lotta contro gli animali nocivi— locazione di vestiti e guardaroba— agenzie matrimoniali e servizi analoghi— attività a carattere divinatorio e congetturale— servizi igienici ed attività connesse— pompe funebri e manutenzione dei cimiteri— guide accompagnatrici ed interpreti turistici

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività

(75/369/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57, 66 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato si applica in particolare alla facoltà d'isciversi ad organismi professionali nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando inoltre che l'articolo 57 del trattato prevede che al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste siano adottate direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nonché per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri;

considerando che, in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, appare tuttavia opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie del tipo previsto dai programmi generali ⁽³⁾, al fine soprattutto di preservare da ostacoli anormali i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

considerando che, per ovviare a eventuali difficoltà, le misure transitorie devono consistere nell'ammettere come condizione sufficiente per l'accesso alle attività in questione negli Stati membri ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza, e ciò per un periodo ragionevole ed abbastanza vicino nel tempo, al fine di garantire che il beneficiario possiede conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali;

considerando che le attività di commercio sedentario al minuto e le attività di vendita nei mercati coperti, esercitate in posti fissati stabilmente al suolo, formano oggetto delle direttive 68/363/CEE e 68/364/CEE ⁽⁴⁾ concernenti il commercio al minuto; che pertanto occorre applicare la presente direttiva alle attività di vendita sui mercati non esercitate in posti fissati stabilmente al suolo e sui mercati non coperti;

considerando inoltre che le direttive 64/222/CEE e 64/224/CEE ⁽⁵⁾, relative alle attività degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato sono già applicate alle attività degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni;

considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve comprendere non soltanto le attività ambulanti del commercio, ma anche le altre attività economiche, purché tali attività siano esercitate in modo ambulante e che non formino oggetto di direttive precedenti;

considerando che dal campo di applicazione della presente direttiva sono escluse, per ciascuno Stato membro, le attività esercitate in modo ambulante vietate in tale Stato membro;

considerando che le attività degli industriali foranei rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano esercitate sotto forma ambulante;

considerando che le misure transitorie previste dalla presente direttiva non avranno più ragione d'essere allorché il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività considerate e di esercizio di quest'

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 5. 2. 1971, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. C 42 del 30. 4. 1971, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62 e pag. 36/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1 e pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 857/64 e pag. 869/64.

ultime, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, saranno stati realizzati;

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che impediscono alle società, o che assoggettano ad alcune condizioni, l'esercizio da parte di esse dell'attività ambulante;

considerando che, nella misura in cui gli Stati membri subordinano anche per i salariati l'accesso alle attività enumerate nella direttiva o l'esercizio di tali attività al possesso di conoscenze ed attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi anche a detta categoria di persone allo scopo di eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e di completare in questo modo le misure adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾;

considerando che, per lo stesso motivo, occorre applicare anche ai salariati le disposizioni previste in materia di prova di onorabilità e di assenza di fallimento;

considerando che l'esercizio pratico ed eventualmente la formazione professionale devono essere stati acquisiti nello stesso ramo di quello in cui il beneficiario intende stabilirsi nello Stato ospitante, quando quest'ultimo impone la suddetta condizione ai propri cittadini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prendono le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, nonché per quanto riguarda la prestazione di servizi da parte di tali persone e società, qui appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate all'articolo 2.

2. La presente direttiva è applicabile anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, intendono esercitare, in qualità di salariati, le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La presente direttiva si applica all'esercizio ambulante delle seguenti attività:

- a) acquisto e vendita di merci
 - da parte di venditori ambulanti e di merciaioli (ex gruppo 612 CITI);
 - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;
- b) attività che formano oggetto di misure transitorie già adottate le quali però escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Articolo 3

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

2. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può essere fornita dal documento considerato al paragrafo 1, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, attestante che tali esigenze risultano soddisfatte. Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione nel paese ospitante.

3. Quando nel paese d'origine o di provenienza non viene rilasciato né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese.

4. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 dovranno, al momento della presentazione, avere una data non anteriore a tre mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

5. Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

6. Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 4

Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l'attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

Articolo 5

1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze e attitudini, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda qualora il beneficiario compri di aver esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
- d) per tre anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione prelimi-

nare attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

Lo Stato ospitante può esigere dai cittadini degli altri Stati membri, nella misura in cui lo esige dai propri cittadini, che essi abbiano esercitato l'attività considerata e che abbiano ricevuto la formazione professionale nello stesso ramo (o in un ramo connesso) di quello in cui il beneficiario chiede di stabilirsi nello Stato membro ospitante.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e c), tale attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della domanda prevista all'articolo 8. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 5, qualora in uno Stato membro una delle attività indicate all'articolo 2 sia considerata industriale o artigianale e l'accesso a tale attività o l'esercizio di questa sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato riconosce come prova sufficiente di dette conoscenze e attitudini l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

- a) per sei anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
- b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
- c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora il beneficiario compri di aver esercitato l'attività in questione a titolo dipendente per almeno cinque anni;
- d) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni in funzioni tecniche che implicano la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, qualora il beneficiario compri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni,

attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da più di dieci anni alla data della presentazione della domanda prevista all'articolo 8. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine più breve per i cittadini nazionali, questo può essere applicato anche ai beneficiari.

Articolo 7

È considerato esercitante un'attività di dirigente d'azienda ai sensi degli articoli 5 e 6, chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

- a) le mansioni di capo d'azienda o di direttore di una succursale;
- b) le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati;
- c) le mansioni di dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un settore dell'azienda.

Articolo 8

La prova che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono soddisfatte, risulta da un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che l'interessato deve presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante l'attività o le attività in questione.

Articolo 9

Per l'applicazione dell'articolo 6, se necessario:

1. gli Stati membri, nei quali l'accesso ad una delle attività indicate nell'articolo 2 o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione;
2. l'autorità competente all'uopo designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, attesta

le attività professionali che effettivamente sono state esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato è redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l'attività in modo permanente o temporaneo;

3. lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività in questione su richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del precedente punto 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato.

Articolo 10

Gli Stati membri designano, entro il termine previsto dall'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei certificati previsti agli articoli 8 e 9 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 11

Le misure transitorie previste nella presente direttiva sono applicabili fino all'entrata in vigore delle norme relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali che disciplinano l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi dalla data della sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN